

OGGETTO: Adeguamento dello Statuto comunale agli artt. 17 e 18 della LR 9/12/2014 nr. 11 sull'istituto del referendum.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 15 dd. 28/04/1994 e n. 26 del 29/06/1994 di approvazione della prima versione dello Statuto Comunale;
- n. 08 del 21.02.1996 di modifica dello Statuto per adeguarlo alle mutate esigenze intervenute;
- nr. 27 dd. 30.11.2006 di revisione dello Statuto comunale in adeguamento alla LR 7/2004 che rappresenta il primo intervento di revisione dell'ordinamento comunale successivo alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 di modifica del titolo V della Costituzione che ridefinisce il sistema dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Le nuove disposizioni ribadiscono l'autonomia dei Comuni sopprimendo i controlli sugli atti e riservando agli strumenti normativi locali l'individuazione dei modelli organizzativi interni;
- nr. 17 dd. 12/05/2011 con cui è stata rivista verso il basso la soglia d'importo (< 500.000 Euro) per l'approvazione in Consiglio dei progetti preliminari di opere pubbliche, precisamente è stato modificato l'art. 11 comma 3 lett. b) prevedendo che siano portati in Consiglio i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore ad Euro 150.000= al netto degli oneri fiscali;
- nr. 19 dd. 23/07/2014 con cui lo Statuto è stato adeguato alle modifiche di cui all'art. 22 della legge regionale 5/02/2013 nr. 1 sulla composizione della Giunta e del Consiglio;
- nr. 14 dd. 17/06/2015 di modifica dello Statuto comunale (art. 16 comma 1) ai sensi del sopravvenuto art. 3 c. 1 bis del D.P.Reg. 1/02/2005 nr. 1/L e s.m., con elevazione di 1 unità del numero dei componenti la Giunta, ad invarianza di spesa.

Osservato che con la legge 9 dicembre 2014 n. 11, la Regione Trentino Alto Adige ha introdotto, con gli articoli 17 e 18, l'obbligo per le Amministrazioni comunali di apportare modifiche allo Statuto in tema di procedure per l'attuazione di forme di democrazia diretta più facilmente attivabili da parte dei cittadini, ed in particolare in materia di referendum d'iniziativa popolare e di referendum confermativo delle eventuali modifiche allo Statuto stesso; che il termine per l'adeguamento scadeva il 10/12/2015 e prima d'ora non si è provveduto in quanto la norma è passata inosservata.

Evidenziato che con circolare nr. 5/EL/2014 dd. 30/12/2014, la Regione ha illustrato le disposizioni principali contenute nella legge regionale a legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 recante «Disposizioni in materia di enti locali».

Ritenuto pertanto necessario ed urgente intervenire a modifica dello Statuto comunale nella versione vigente.

Richiamato l'art. 3 comma 2 del Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L che prevede che lo Statuto e le sue modifiche, sia deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa espresso dal Segretario Comunale, come richiesto dall'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; non è richiesto invece il parere contabile non presentando la proposta aspetti di tal genere.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 26, comma 3 lettera e), del predetto TULLRROC.

Dopodichè il Sindaco assistito dagli scrutatori nominati in apertura di seduta, constatata e proclama il risultato della votazione che si svolge per alzata di mano:

presenti e votanti	n. 10
voti favorevoli:	n. 10
voti contrari:	n. /
astenuti	n. /

Sulla base del risultato della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni esposte in premessa e verificata la sussistenza della maggioranza qualificata prescritta dal comma 2 dell'art. 3 del T.U.LL.RR.O.C., le modifiche di seguito riportate:

Art. 8 comma 5

All'articolo 8 comma 5 la parola
“ la maggioranza”

e' sostituita dalla percentuale
“30% (trenta per cento)”

Art. 10 comma 4

All'articolo 10 comma 4 le parole:

“entro i successivi due mesi” sono sostituite dalle parole:

“entro 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum”

Art. 10 nuovo comma 6

All'articolo 10 viene aggiunto il seguente comma 6

6. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

Art. 53 nuovo comma 3

All'articolo 53 viene aggiunto il seguente comma 3.

3. Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio dell'ente dello Statuto approvato o delle variazioni allo stesso, può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni. Per il referendum confermativo dello statuto o delle modifiche statutarie, trova applicazione quanto previsto dal precedente art. 8 commi 2,3 e 4. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi.

2. **di precisare** che ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, le modifiche statutarie di cui sopra:
 - a. sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma T.A.A. ed affisse all'Albo Pretorio (ora albo informatico) per trenta giorni consecutivi;
 - b. entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro affissione all'albo del Comune;
 - c. copia delle medesime deve essere inviata alla Giunta regionale ed al Commissario del Governo per la Provincia di Trento;
3. **di pubblicare** copia della presente deliberazione all'Albo Telematico;
4. **di dare evidenza** che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell'art. 4 comma 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del medesimo D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- c) in alternativa al rimedio di cui al punto b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.